

IRF

REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE

ESTERO

I.

Ripartizione nazionale ed estera

La somma che in base al bilancio dell'IRF è annualmente a disposizione per la ripartizione e che proviene dallo sfruttamento dei diritti d'autore e diritti connessi viene suddivisa rispettivamente in una quota nazionale ed una quota estera definite dai Delegati (vedi art.11, lettera b dello Statuto).

La quota nazionale viene ripartita in base ad un Regolamento di Ripartizione nazionale che è stabilito dalla Commissione di Ripartizione Nazionale.

La quota estera viene ripartita in base al presente Regolamento secondo i parametri seguenti.

II.

Ripartizione Estero

1. Ripartizione introiti Radio e Televisione

¹ La quota "estera" è divisa tra radio e televisione secondo la struttura tariffaria. Quota radio: entrate da tariffe radiofoniche. Quota TV: entrate da tariffe che riguardano la TV.

² L'attribuzione della quota estera a queste categorie viene effettuata dalla Commissione di Ripartizione Estero.

2. Ripartizione Radio (parte della radio)

¹ I ricavi per la Radio derivanti da tariffe relative alla ritrasmissione via cavo sono ripartiti tra le emittenti radiofoniche in base ai rispettivi allacci tecnici.

² I restanti ricavi Radio, in particolare quelli derivanti dall'utilizzo dei diritti di esecuzione, vengono ripartiti in base alla media dei dati relativi a penetrazione ed allacci tecnici delle emittenti.

³ I canali radiofonici che non diffondono programmi radiofonici veri e propri – ossia canali che trasmettono esclusivamente musica o quelli per i quali si registrano allacci tecnici inferiori al 50% non sono inclusi nella ripartizione delle quote Radio.

3. Ripartizione TV (quota di televisione)

¹ La quota televisiva è distribuita secondo le seguenti regole: le entrate del supplemento top della tariffa comune ("TC") 12 (raccolta 2017-2020) e del supplemento 1 del TC 12 (raccolta 2021) sono versate esclusivamente alle stazioni televisive che fanno pubblicità in Svizzera. Le regole

di distribuzione di questi supplementi riflettono il danno causato ai canali televisivi dalla rapida avanzata della pubblicità. La distribuzione dei fondi tra i canali televisivi interessati si basa sul time-shifted viewing [somma delle quote di mercato di time-shifted viewing in % (TSV totale) dei gruppi target 15-49 e 15-59].

² Inoltre, ad eccezione delle assegnazioni separate per la quota del supplemento 1 TC 12 (pot 1), riservata ai canali televisivi che trasmettono pubblicità svizzera senza partecipare all'accordo settoriale, e del supplemento 2 TC 12, per il resto (la distribuzione generale) valgono i seguenti criteri di assegnazione:

3.1 Tasso di penetrazione e portafoglio diritti

La distribuzione generale si basa in egual misura sulla penetrazione e sul volume dei diritti.

3.1.1 Penetrazione

¹ Un valore di punto è assegnato a ciascun emittente televisiva in base alla sua penetrazione sulla base della seguente tabella:

Penetrazione	Punti
più di 35	10
30 – 34.99	09
25 – 29.99	08
20 – 24.99	07
15 – 19.99	06
10 – 14.99	05
05 – 9.99	04
1.5 – 4.99	03

² Emittenti con un tasso di penetrazione inferiore all'1,5% non vengono incluse nella distribuzione generale.

3.1.2 Portafoglio diritti

¹ A seconda del portafoglio diritti posseduto, alle emittenti viene assegnato un valore secondo la seguente tabella:

Portafoglio diritti	Punti
oltre il 60%	10
40 – 59.99 %	06
20 – 39.99 %	03
sotto il 20%	02

² Con il valore 2 vengono indennizzati i diritti connessi della singola emittente ed i diritti d'autore posseduti in misura inferiore al 20%. Il valore 2 viene parimenti utilizzato per quelle emittenti per le quali non sono state accertate le quote dei diritti d'autore possedute.

³ Spetta all'emittente presentare la documentazione relativa alla quota di diritti acquisiti per la diffusione in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Una quota di diritti superiore al 20% viene presa in considerazione per la prima volta ai fini della ripartizione se l'attestazione viene presentata al più tardi tre mesi dopo la fine dell'anno di incasso per il quale l'emittente vanta diritti.

3.2 Fattore programma generalista e programma tematico

I canali generalisti vengono valutati con un punteggio doppio. Canali di “interesse speciale”, come notizie, sport, musica, ecc, sono contati solo una volta.

3.3 Teleshopping, Channel Sharing

¹ Emittenti che non diffondono veri e propri programmi televisivi – come per esempio Teleshopping o canali di giochi a premi e simili - non partecipano alla ripartizione.

² Canali che vengono diffusi in regime di Channel Sharing possono – su richiesta delle emittenti coinvolte - venire considerati come un unico canale.

3.4 Pay TV

¹ Le emittenti a pagamento non partecipano alla ripartizione dei proventi della ritrasmissione (art. 22 LDA) e del supplemento top o dei supplementi 1 e 2 del TC 12.

² Le emittenti a pagamento sono incluse nella distribuzione generale secondo il fattore di ponderazione corrispondente al rapporto tra i ricavi tariffari a cui partecipano e il totale dei ricavi tariffari.

4. Disposizioni generali

¹ Solo i programmi TV da Mediapulse sono presi in considerazione nella distribuzione televisiva. Qualora sussistano fondati dubbi sui metodi di misurazione del tasso di penetrazione adottati da Mediapulse per i singoli canali per quanto riguarda il limite minimo stabilito al punto 3.1.1 del presente Regolamento di Ripartizione, in casi particolari si può ipotizzare per queste emittenti una partecipazione alla ripartizione basata su una somma forfettaria da stabilire individualmente volta per volta. Le verifiche necessarie per tali casi verranno fatte dall' IRF su esplicita richiesta documentata da parte dell'emittente interessata.

² Nella ripartizione Radio sono determinanti il tasso di penetrazione e gli allacci tecnici. Per tasso di penetrazione si intende la misurazione effettuata da Mediapulse. Dove nel Regolamento si fa riferimento agli allacci tecnici della Radio si tratta della misurazione della penetrazione tecnica, ossia della misurazione della possibilità di ricezione di un'emittente in un' abitazione.

³ Qualora vengano modificati i criteri per la classificazione di un canale in base alle disposizioni del presente Regolamento, questi verranno presi in considerazione al fine della ripartizione solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successive. Emittenti che non trasmettono sull'arco dell'intero anno solare non vengono incluse nella ripartizione relativa a quell'anno.

⁴ Ogni emittente ha l'obbligo di comunicare immediatamente qualsiasi cambiamento che abbia rilevanza ai fini della classificazione del canale in base alle disposizioni del presente Regolamento.

⁵ Qualora un'emittente ometta di informare prontamente l'IRF, questa può in maniera autonoma riclassificare retroattivamente il canale a partire dalla data d'inizio di tali cambiamenti e conseguentemente procedere ad un eventuale recupero delle somme versate all'emittente oppure ad una compensazione con un credito a favore dell'emittente stessa.

⁶ Il Segretariato deve inoltre essere informato dei nomi e delle designazioni attuali delle emittenti affiliate al 31 dicembre di ogni anno di incasso . Le emittenti sono responsabili delle decisioni che riguardano le ripartizioni basate su notifiche mancanti .

⁷ Le emittenti partecipano alla ripartizione se hanno conferito mandato con l'IRF. I loro diritti vengono trasferiti con effetto dal 1° gennaio dell'anno precedente in cui è stato stipulato il contratto. Per le richieste retroattive di ulteriori anni precedenti (termine di prescrizione: max. 5 anni), la Commissione di Ripartizione costituisce delle riserve a titolo di risarcimento forfettario per ogni emittente ed anno di incasso.

⁸ Ai sensi del presente Regolamento il periodo di prescrizione dei membri e dei mandatari è di 5 anni.

⁹ La riservatezza dei dati delle emittenti deve essere garantita. I membri della Commissione di assegnazione sono tenuti a mantenere il segreto sui dati degli organismi di radiodiffusione di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore per la prima volta per la ripartizione 2017. Come il presente Regolamento di Ripartizione estero è stato adottato dalla Commissione di Distribuzione dell'IRF "Estero" ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera b dello Statuto è entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Ultima revisione 10 giugno 2022